

**Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.**

**Art. 41**

*(Scarti d'archivio)*

1. La Direzione conserva per un periodo massimo di dieci anni, dalla data di cancellazione dell'ente cooperativo dal registro delle imprese, la documentazione inerente i bilanci di esercizio e di liquidazione, i bilanci finali di liquidazione e le cariche sociali con relativa certificazione antimafia, inviate dalle cooperative in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di cooperazione.
2. Tutti i documenti contenuti negli archivi, diversi da quelli di cui al comma 1, possono essere conservati mediante riproduzione su supporto ottico. A tal fine la Direzione è autorizzata a predisporre la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche previste dalla disciplina vigente in materia.